

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Luca Brancato

Ha emesso la seguente decisione nel procedimento disciplinare n. **16/2017** nei confronti di **Goffredo Cutinelli**

In data 19.10.2017 la Procura Federale all'esito di sommaria delibazione del contenuto della segnalazione redatta in data 03.10.2017 dai sigg.ri Alejandro Pera e Benjamin Polledo, Ufficiali di Gara dei Campionati Italiani di Polo dal 23 al 29 settembre presso il Roma Club Polo, ai sensi dell'art. 38 lett. b del Regolamento di Giustizia, provvedeva a trasmettere detta segnalazione all'esame del Giudice Sportivo Nazionale competente ex art. 35 del Regolamento di Giustizia. Attraverso tale denuncia, gli Ufficiali di Gara dei Campionati Italiani di Polo, affermavano che, durante le gare, *il tesserato Goffredo Cutinelli continuava insistentemente a lamentarsi per tutti i penalty assegnati dai giudici di gara offendendo con parole volgari i giudici.*

Esaminati gli atti e i documenti presenti nel fascicolo, questo Giudice apriva procedimento disciplinare a carico del Sig. Goffredo Cutinelli, ai sensi degli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia Fise (Giunta Coni delibera n. 288 del 5/07/2016), fissando per la decisione la data del 28.10.2017. In assenza di conferma di ricezione del predetto provvedimento si fissava nuova data per la decisione 04.11.2017.

Nelle more, nessuna memoria o documenti difensivi sono pervenuti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti esposti dagli Ufficiali di Gara in merito al comportamento tenuto dal Sig. Goffredo Cutinelli durante le gare dei Campionati Italiani di Polo, devono ritenersi confermati ed accertati.

Infatti, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del Regolamento di Giustizia, il rapporto o il referto, sottoscritto dal Presidente di Giuria e/o dagli Ufficiali di Gara, fa fede fino a prova contraria.

Il tesserato deve, dunque, ritenersi responsabile di avere tenuto un comportamento contrario ai principi dell'ordinamento sportivo durante le gare. In particolare, il concorrente, ha contestato, insistentemente e platealmente, gli Ufficiali di Gara per le loro decisioni assunte. Inoltre, si evidenzia che tale comportamento è stato posto in essere durante dei Campionati Nazionali.

Tali condotte sono in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati così come previsto dall'art. 1 Regolamento di Giustizia Fise.

In ordine alle frasi ed affermazioni ingiuriose deve invece ritenersi inidonea la prova rappresentata dalla relazione degli Ufficiali di Gara. Le frasi ingiuriose e le dichiarazioni lesive sono riportate, infatti, in modo del tutto generico e non circostanziato.

Alla luce di quanto sopra il comportamento posto in essere dal cavaliere, durante le gare, nei confronti degli ufficiali di gara è censurabile.

Nella determinazione della sanzione, quindi, si è tenuto conto di precedenti decisioni del Tribunale Federale e GSN su casi analoghi; Inoltre, per quanto verificato, non risultano precedenti violazioni del Regolamento di Giustizia FISE a carico del Sig. Goffredo Cutinelli.

P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale:

- irroga al tesserato Goffredo Cutinelli la sanzione, di cui all'art. 6, lettera e), del Regolamento di Giustizia FISE vigente, della sospensione dall'attività agonistica per **mesi due**;

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Roma 04.11.2017

F.to Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Luca Brancato